

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

21 DIC. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' **21 DIC. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DEONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....COMISSIS

ASSENTI:

IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N°

2037

OGGETTO:

istituzione Commissioni provinciali previste
dall'articolo 1 del D.M. 16 novembre 1993, come modificato dal
D.M. 19 ottobre 1999.



Oggetto: Istituzione Commissioni provinciali previste dall'articolo 1 del D.M. 16 novembre 1993 come modificato dal D.M. 19 ottobre 1999.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

- VISTA La Legge 15/02/63, n.281, relativa alla "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi" e sue successive modifiche ed integrazioni, che prevede che chiunque intenda produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione, per il consumo di mangimi o integratori deve richiedere specifica autorizzazione all'Autorità competente che la rilascia previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, che le attrezzature ed i requisiti igienico- sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire;
- VISTO il D.M. 16/11/93 che applica l'art.4, comma 7 del D.L.vo 90/93, recante attuazione della direttiva 90/167/C con i quali sono stabilite le condizioni di preparazione ed immissione nel mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella comunità;
- VISTO in particolare l'art. 1 del D.M. 16/11/93 che prevede ai fini del rilascio autorizzativo l'accertamento della Commissione Provinciale prevista dall'art. 6 della L.281/63 e successive modifiche;
- VISTO che con D.L.vo 13/04/1999, n.123 "Attuazione della direttiva 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, sono stati abrogati gli art. 6,7 della L.281/63, relativi alle Commissioni Provinciali di cui trattasi;

CONSIDERATO che tali Commissioni sono state ripristinate con D.M. 19/10/99;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 1, del D.M. 19/10/99, definisce la composizione delle Commissioni Provinciali de quo;

All'unanimità



DELIBERA

Di istituire le Commissioni Provinciali Mangimi ,previste dall'articolo 1 del D.M.16 novembre 1993, modificato dal D.M. 19 ottobre 1999, che saranno composte, nell'ambito di ciascuna provincia,da:

- 1) Il Responsabile del Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale, ove ha sede il capoluogo di provincia, o da un suo delegato; per la Provincia di Roma: da un solo medico veterinario, scelto fra quelli designati dalle Aziende Sanitarie locali;
- 2) Il Funzionario provinciale della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
- 3) Il Capo dell'Ufficio speciale decentrato dell'Agricoltura, o da un suo delegato;

Di dare mandato al Direttore del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale per la nomina dei singoli membri delle Commissioni Provinciali con determinazione dirigenziale;

Di dare mandato al Servizio Veterinario Regionale per la relativa comunicazione agli interessati

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge n.127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

2009

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.